



MIR GRAZIOLI

La giustizia nella comunità Cattolica di Nomadelfia: il Collegio dei Giudici, arbitro confessionale

Il presente lavoro si propone di approfondire una forma di «arbitrato confessionale», il quale si occupa di dirimere le controversie che possano insorgere all'interno della comunità cattolica di Nomadelfia. Essa è composta da un gruppo di volontari cattolici che si ripropongono di vivere il Vangelo in forma sociale, sull'esempio delle prime comunità cristiane, mettendo ogni bene in comune e mirando a formare un «popolo nuovo».

This work aims to explore a form of «confessional arbitration», which settles the disputes that may arise within the Catholic community of Nomadelfia. This community is composed by a group of Catholic volunteers who strive to live the Gospel in a social form, following the early Christian communities' example, sharing all their possessions and aiming to realize a «new people».

Sommario: 1. Introduzione – 2. La città di Nomadelfia e don Zeno Saltini: cenni storici, struttura sociale e finalità – 3. Il Collegio dei Giudici: inquadramento normativo, membri, modalità di deliberazione e verbalizzazione – 4. *Segue*: le attribuzioni del Collegio dei Giudici – 5. Cenni alle norme di comportamento interno – 6. Accesso alla giurisdizione del Collegio dei Giudici e relativo procedimento – 7. Procedimenti e finalità del giudizio – 8. *Segue*: La *decisione* del Collegio dei Giudici – 9. Criteri di giudizio distintivi – 10. Il Collegio dei Giudici: peculiarità rispetto all'arbitrato codicistico. Criticità – 11. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il presente lavoro ha lo scopo di dar conto dell'esistenza di un organo arbitrale, il quale è preposto a dirimere le controversie interne a Nomadelfia, una comunità cattolica, stabilita nel grossetano, con una struttura assimilabile alle prime comunità cristiane. Per meglio comprendere le peculiarità di questo arbitro confessionale appare opportuno, in via preliminare, prendere in considerazione, seppure in estrema sintesi, l'origine e la storia di Nomadelfia.

La storia di questa comunità è strettamente connessa a quella del suo Fondatore. La missione e le prerogative del Fondatore, le quali, come si vedrà, mostrano avere un peso determinante nella risoluzione dei conflitti, sono oggi perpetuate nella figura del Successore del Fondatore. Non solo l'organo del Collegio dei Giudici, ma anche la carica del Successore, infatti, sono

previsti e disciplinati dalla vigente *Costituzione*¹ interna della comunità, rispettivamente agli artt. 26 e 29².

2. La città di Nomadelfia e don Zeno Saltini: cenni storici, struttura sociale e finalità

Nomadelfia, fondata dal sacerdote carpigiano Zeno Saltini³, sorge nell'ex campo di concentramento di Fossoli nel 1948⁴. Nel volgere di pochi anni, il crescente numero di minori accolti⁵ ingenera le prime difficoltà economiche della comunità, nonché le conseguenti

¹ *Costituzione* di Nomadelfia 2012 (d'ora innanzi: *Cost.* N. 2012). Il testo è consultabile in versione integrale nel sito web della comunità, all'indirizzo: «www.nomadelfia.it/wp-content/uploads/2019/04/Constituzione_Nomadelfia_2012.pdf».

² *Dizionario dell'arbitrato*, con prefazione di N. IRTI, Torino, 1997, p. 57: «La presenza della clausola compromissoria nello statuto sociale fa assumere all'arbitrato un carattere di sistematicità [...]. La disposizione statutaria stabilisce in via astratta e preventiva - come avviene per ogni clausola compromissoria prevista dall'art. 808 - il deferimento ad arbitri di determinate controversie».

³ Zeno Saltini (Fossoli, 30 agosto 1900 – Grosseto, 15 gennaio 1981) nasce, nono di dodici figli, in una famiglia patriarcale di agiati agricoltori. Ritenendo che l'istruzione scolastica non sia di alcuna utilità per la vita, interrompe gli studi all'età di quattordici anni, per lavorare nei campi di proprietà della famiglia. Entra così in contatto con la difficile realtà dei braccianti, dai quali apprende le teorie socialiste. Nel 1917 viene chiamato alle armi e in caserma si ravvede sull'importanza dell'istruzione in occasione di una discussione con un commilitone anarchico, il quale ritiene che Cristo e la Chiesa siano di ostacolo al progresso umano. Zeno non riesce a confutarne le argomentazioni, essendo meno preparato dal punto di vista dialettico e culturale: decide così di rispondere con la propria vita, proponendosi di «cambiare civiltà a partire da sé stesso», espressione a lui tanto cara, e prefiggendosi di non essere mai più né servo né padrone. Con l'aiuto di alcuni commilitoni, fra i quali lo stesso amico anarchico, riprende gli studi, conseguendo la licenza liceale nel 1923. Laureatosi, poi, in Giurisprudenza nel 1929 e divenuto sacerdote nel 1931, durante la Prima Messa celebrata nel Duomo di Carpi, accoglie come figlio Danilo, detto Barile, un diciassettenne appena uscito dal carcere. Sarà il primo di oltre quattromilacinquecento ragazzi orfani o abbandonati dei quali don Zeno e Nomadelfia si prenderanno cura, offrendo loro non la mera assistenza materiale, ma una nuova famiglia. Per approfondimenti sulle vicende storiche del Fondatore e di Nomadelfia: N. BELLUZZI - A. ZANARINI, *Papà e mamma a Nomadelfia*, Roma, 2012; N. GALAVOTTI, *Norina mamma a Nomadelfia*, Roma, 2016; M. GUASCO - P. TRIONFINI, *Don Zeno e Nomadelfia*, Brescia, 2001; F. MARTINETTI, *Don Zeno, obbedientissimo ribelle*, Bari, 2006; R. RINALDI, *Donne e uomini di Don Zeno*, Milano, 2016; R. RINALDI, *Storia di don Zeno e Nomadelfia*, voll. I e II, Grosseto, 2003; R. RINALDI - U. CASARI, *Don Zeno e il cinema a San Giacomo Roncole*, Roma, 2013.

⁴ Sebbene don Zeno Saltini sia uso far risalire la nascita di Nomadelfia al 1931, ossia al momento in cui accoglie il primo figlio, la comunità reca il nome di "Opera Piccoli Apostoli" fino al momento dell'adozione della prima *Costituzione* del 1948. In tale occasione, infatti, il Fondatore decreta la fine dell'Opera, dalla quale sorge "Nomadelfia", neologismo formato dalla combinazione dei due vocaboli di origine greca *nomos* e *adelfia*, che significa "dove la fraternità è legge".

⁵ Il testo della prima *Costituzione* di Nomadelfia viene discusso e redatto in apposita *Assemblea costituente*. Al termine dei lavori, don Zeno invita i presenti a sottoscrivere il testo: gli adulti con inchiostro nero, i minori con inchiostro rosso. Dal manoscritto conservato in originale presso l'Archivio Curia Vescovile di Carpi, si possono contare 440 firme, delle quali 71 apposte con inchiostro nero, ascrivibili quindi a soggetti maggiorenni, fra i quali si possono contare 36 donne e 35 uomini; le rimanenti 369 firme sono apposte con inchiostro rosso, identificando così i firmatari minorenni, fra i quali si contano 66 fanciulle e 303 fanciulli. Ciò evidenzia come oltre l'83 per cento della popolazione fosse costituita da minori.

complicazioni con l'autorità statale⁶ ed ecclesiastica⁷, le quali, culminate nel 1952 con l'allontanamento del sacerdote⁸, lo scioglimento della città⁹ e lo smistamento nonché il ricovero dei minori assistibili ovvero la loro ricollocazione presso le famiglie di origine¹⁰, troveranno soluzione solo una decina di anni più tardi¹¹. Dopo varie richieste¹², nel novembre 1953, Saltini ottiene da Papa Pio XII la riduzione allo stato laicale, con formula *possit pro gratia*¹³, in virtù della quale, libero da ogni vincolo ecclesiastico e affrancato il clero da qualsiasi sorta di corresponsabilità, è in grado di assumere personalmente ogni obbligazione contratta in favore di Nomadelfia. Qualche anno più tardi, il sacerdote presenta formale richiesta al Santo Padre di essere riammesso all'esercizio del sacerdozio¹⁴, ma la questione pare non essere di facile soluzione¹⁵. Nel gennaio 1962, infine, «il S. Offizio concede al Sac.

⁶ La Prefettura di Modena, infatti, con d.m. 29 ottobre 1952 pubblicato nella *G.U.* n. 257 del 6 novembre 1952, dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Città di Nomadelfia - Piccoli Apostoli. La procedura posta in essere viene annotata criticamente da W. BIGIARI, *Vicende giudiziarie di Nomadelfia*, in *Giur. it.*, 1953, IV, p. 135 ss.

⁷ Il Saltini è un sacerdote diocesano, e, in forza dell'istituto di matrice canonica dell'incardinazione, a dover rispondere dei debiti contratti dal proprio clero è la comunità di ascrizione, con la conseguenza, per il vescovo, di dover provvedere alle obbligazioni cui esso non può far fronte. Sul punto: F. ROMANO, *Incardinazione e presbiterio diocesano: evoluzione di un istituto giuridico per rispondere alla missione di servizio di ogni presbitero e alla sollicitudo pro universa ecclesia*, in «*Teresianum*», 2012, p. 331 ss.

⁸ Il decreto con il quale il S. Ufficio allontana don Zeno risulta oggi secretato, si ha contezza di sue talune parti poiché vi si fa riferimento in alcuni ulteriori documenti: Z. SALTINI, *Lettera ai babbi e alle mamme di Nomadelfia*; *Inventario* de l'Archivio della Nunziatura Apostolica in Italia, II (1939-1953), 1446-1455, fotocopia conservata nell'Archivio di Nomadelfia.

⁹ Archivio di Nomadelfia (d'ora innanzi: A. N.), Prefettura di Modena, decreto n. 3245, 6 agosto 1952, fotocopia.

¹⁰ F. SACCHI, *Un giorno arrivò la polizia*, in *La Stampa*, Torino, 17 dicembre 1953: «Un bel giorno la polizia arrivò a Nomadelfia. I ragazzi furono tolti alle mamme adottive, caricati coi loro fagotti sui camion, e sparpagliati per tutta l'Italia in istituti diversi, di dove scrivono ancora lettere accorate, e di tanto in tanto scappano. [...] E poi c'è da pagare i debiti. Perché questa è l'ultima cosa curiosa: don Zeno e i Nomadelfi, questi falliti coatti, continuano a considerarsi moralmente impegnati a rifondere tutti i loro debiti».

¹¹ Tra il maggio e il giugno 1954, i Nomadelfi si riuniscono nella Maremma grossetana, in una tenuta concessa dalla contessa Maria Giovanna Albertoni Pirelli. Con riguardo alla collaborazione fra la contessa e il sacerdote, si segnala: C. M. CASANOVA, *Maria Giovanna Albertoni Pirelli e Nomadelfia*, Milano, 2000. La tenuta consta di un terreno brullo e da bonificare, nel quale però il sacerdote vede la possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica.

¹² A. N., lettere 8 e 11 giugno 1953 di don Zeno al proprio Vescovo Mons. Prati.

¹³ Tale formula lascia al destinatario la libertà di poter decidere se aderire alla laicizzazione - fatto forse unico nella storia della Chiesa - e comporta la dispensa da tutti i doveri connessi agli ordini sacri, fermo restando l'obbligo di osservare il celibato.

¹⁴ Z. SALTINI, *Lettere da una vita*, II, Bologna, 1998, p. 148, lettera 1° novembre 1957 a Pio XII.

¹⁵ Per risolvere la questione in parola debbono sciogliersi due nodi: innanzi tutto, riammettere don Zeno al sacerdozio, consentendogli al contempo di conservare la qualifica di «capo civile» della città, implicherebbe «fare una breccia nella muraglia del Diritto Canonico», dovendosi escogitare una formula giuridica *ad hoc*. In secondo luogo, la condizione che viene posta, per la riammissione di don Zeno al sacerdozio, è che Nomadelfia abbia sanato la propria situazione debitoria. Sul primo punto: A. N., lettera 13 novembre 1957 di don Zeno a Padre Porta; lettera 17 dicembre 1958 di don Zeno al fratello don Vincenzo Saltini: «Il Papa vedrà se è possibile per la mia persona fare un'eccezione che non mi vincoli ad ubbidienze che

Don Zeno Saltini la riabilitazione alla celebrazione della S. Messa. D'ora in poi il Sac. Saltini non potrà ingerirsi nelle questioni amministrative riguardanti Nomadelfia»¹⁶. Nel marzo dell'anno successivo, Nomadelfia ottiene l'erezione in parrocchia¹⁷, divenendo la prima parrocchia comunitaria nella storia della Chiesa Cattolica.

Nomadelfia si presenta, oggi, quale associazione non riconosciuta ex artt. 36-38 c.c., per il diritto civile, e quale associazione privata di fedeli dotata di personalità giuridica, per il diritto canonico¹⁸. Lo statuto della comunità¹⁹ riconosce l'autorità dello Stato e della Chiesa e codifica vita nonché assetto della città. La struttura base è rappresentata dalla famiglia cristiana, così come previsto dagli artt. 7²⁰ e 17²¹ Cost. N. 2012, mentre le strutture di vertice si sostanziano

come Nomadelfo non ho, qualora potessi celebrare». Sul secondo punto si veda: R. RINALDI, *Storia di don Zeno e Nomadelfia*, vol. II, cit., p. 476 ss.

¹⁶ A. N., lettera 5 gennaio 1962 del S. Ufficio al Vescovo di Grosseto. La Messa solenne, che il sacerdote usa chiamare «Seconda Prima Messa», viene celebrata a Nomadelfia il 22 gennaio 1962, e viene trasmessa, per volontà dell'allora direttore del telegiornale RAI, Enzo Biagi, fra le prime tre notizie della giornata.

¹⁷ A. N., lettera 24 marzo 1963 del Card. Ottaviani a Mons. Galeazzi.

¹⁸ Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica privata, a norma del can. 322, ottenuta per decreto del giugno 2000 emesso dalla *Congregatio Pro Clericis*, Prot. N. 20000490.

¹⁹ Dal 1948 ad oggi si sono succedute cinque versioni della *Costituzione* di Nomadelfia. La seconda di esse, adottata nel 1961, ha visto la collaborazione dei Professori Alessandro Raselli e Carlo Arturo Jemolo: tale intervento ha reso possibile realizzare un migliore assetto normativo, un linguaggio meno enfatico bensì giuridicamente puntuale, una maggiore democratizzazione interna, senza però snaturare la vocazione di *legge* morale e spirituale, che i Nomadelfi riconoscono alla loro *Costituzione*. La normativa di dettaglio viene ora inserita in appositi Regolamenti.

Un sesto testo, la redazione del quale vede la costante collaborazione del Professor Raselli, viene adottato nel 1963 per codificare una collaborazione con alcune famiglie esterne alla comunità, le quali, però, non partecipano integralmente alla vita della città; al contempo, per i Nomadelfi, rimane vincolante la *Costituzione* del 1961.

Nel 1994, si procede ad una revisione del testo *costituzionale*, non soltanto necessaria per recepire le più recenti deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Nomadelfi, ma anche utile per essere approvata dall'autorità ecclesiastica. Tale approvazione viene concessa lo stesso anno, sebbene con formula *ad quinquennium*: la «Popolazione dei Nomadelfi» ottiene la qualifica di Associazione privata di fedeli. Scaduto il quinquennio, essendo la relativa approvazione *ad experimentum*, i Nomadelfi devono occuparsi di una ulteriore revisione del testo, la quale corregga taluni aspetti, in vista dell'approvazione definitiva da parte dell'autorità ecclesiastica, la quale, come anticipato, verrà concessa nel 2000. La vigente *Carta costituzionale* è stata, da ultimo, approvata nel 2012 e risulta corredata dai relativi Regolamenti Generali, i quali ne disciplinano l'attuazione.

²⁰ «La popolazione dei Nomadelfi è così composta: Chierici; Mamme di Vocazione; Celibi per Elezione; Coniugi o Vedovi; Nomadelfe Mamme; Uomini e donne non coniugati; minorenni facenti parte delle famiglie per affidamento o per nascita».

²¹ «Le famiglie possono essere composte da: mamme di vocazione; coniugi; Nomadelfe mamme; vedove, separate o nubili con figli; vedovi o separati con figli.

Le famiglie non possono pretendere o rifiutare figli in affido. Le famiglie sono organizzate in gruppi familiari e non possono vivere isolate, se non per causa di forza maggiore».

in organi rappresentativi e organi direttivi, disciplinati all'art. 20, Cost. N. 2012²², i cui componenti sono eletti fra gli stessi cittadini²³.

Come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, in Nomadelfia si vive una fraternità integrale; la proprietà privata non esiste; il lavoro, essendo concepito come collaborazione all'opera di Dio e realizzazione del benessere comune non trova né prezzo, né compenso²⁴; all'interno non circola denaro. Nomadelfia è aperta all'accoglienza di minori, con una particolarità: la genitorialità su ogni figlio, nato o accolto nella comunità, viene esercitata a livello collettivo, cosicché ogni adulto è corresponsabile dell'educazione di ogni minore²⁵.

In tale particolare contesto, sin dalle origini, fra gli organi *costituzionali*, trova posto all'art. 27 Cost. N. 2012, il Collegio dei Giudici²⁶, il quale pare rispondere alla necessità, emergente anche

²² «Sono organi costituzionali: l'Assemblea e il Direttore dell'Assemblea; il Presidente e il Consiglio di Presidenza; il Consiglio Amministrativo, l'Economo e il Vice Economo; il Capoborgata e il Consiglio di Borgata; il Capogruppo; il Congresso dei Figli; il Capogiudice e il Collegio dei Giudici; il Consiglio degli Anziani; il Collegio dei Sacerdoti; il Successore del Fondatore».

²³ Ogni soggetto che aspiri a divenire cittadino, ossia, Nomadelfo effettivo, deve sottoporsi ad una prova della durata di tre anni, chiamata *postulantato*, alla quale si viene ammessi da parte del Successore o della Presidenza. Al termine della prova, i medesimi organi ne valutano l'idoneità, decidendo all'unanimità l'accettazione del *postulante* come cittadino, ex art. 3 Regolamenti generali della Popolazione di Nomadelfia, Regolamenti del Successore (d'ora in avanti: R.g.P.N./Succ). Il Successore rappresenta l'autorità ecclesiastica e perpetua la figura e la missione del Fondatore.

L'ammissione al *postulantato* viene ufficializzata da parte del Presidente, il quale ha la prerogativa di sospendere la prova in caso di manifesta inidoneità, in forza dell'art. 6 Regolamenti generali della Popolazione di Nomadelfia, Regolamenti della Presidenza (d'ora in avanti: R.g.P.N./Pres); i *Postulanti* partecipano alla vita della città come ogni Nomadelfo, prendendo parte, inoltre, alle assemblee alle quali sono espressamente invitati, ex art. 5 Regolamenti generali della Popolazione di Nomadelfia, Regolamenti dell'Assemblea (d'ora in avanti: R.g.P.N./Ass). Va aggiunto che chi è nato o cresciuto all'interno della città deve egualmente sottoporsi a tale prova, venendo valutato come ogni altro soggetto che provenga dall'esterno. L'elettorato attivo e passivo delle cariche *costituzionali* è costituito dai soli Nomadelfi effettivi.

L'adozione di una *Costituzione*, redatta e approvata in Assemblea da tutti i cittadini, rivela l'intento del Fondatore di dare vita, non ad una struttura conventuale, bensì, ad un popolo: una forma di società alternativa, nella quale si dà una nuova famiglia ai bambini abbandonati, e nella quale la ricerca della perfezione spirituale non avviene sul piano individuale, ma, al contrario, sociale.

²⁴ I membri della associazione prestano la propria opera lavorativa gestita tramite la «Cooperativa agricola e lavoro Nomadelfia». A queste strutture si affianca una *onlus*, denominata «Solidarietà Nomadelfia ODV», istituita nel 2016, la quale si occupa, tra l'altro, della raccolta e redistribuzione di taluni beni, quali viveri e mobilio; di attività missionaria, sostenendo dei progetti in Tanzania e in Guinea; nonché di talune attività culturali e formative. Vi è, infine, la «Fondazione Nomadelfia», la quale, proprietaria di tutto il complesso immobiliare della città, aveva ottenuto una prima approvazione del relativo statuto, nonché l'erezione ad ente morale con d.P.R. 31 agosto 1973 n. 797, mentre dall'aprile 2022 si presenta quale Ente del Terzo Settore. Nomadelfia si era dotata anche di una cooperativa culturale, la quale gestiva la tipografia interna con cui Nomadelfia curava la stampa dei periodici e delle monografie pubblicati dalla «Nomadelfia Edizioni», la quale risulta, ad oggi, sciolta.

²⁵ Art. 4 *Costituzione* 1948 (d'ora in avanti: Cost. N. 1948): «La paternità sui minorenni Piccoli Apostoli ed ospiti è dei Piccoli Apostoli maggiorenni in solido». Art. 15 Cost. N. 2012: «Tutti i figli sono educati conformemente alle direttive pedagogiche impartite dal Fondatore, con l'incondizionato aiuto solidale di tutti: è questa la *Paternità e Maternità in solido*».

²⁶ L'organo in parola è parimenti rinvenibile, sebbene con formulazioni e prerogative sensibilmente differenti, anche nelle precedenti versioni della *Costituzione* di Nomadelfia: art. 27 Cost. N. 1948; art. 33 Cost. N. 1961; art. 26 Cost. N. 1994; art. 26 Cost. N. 2000.

in una comunità che tenda all'armonia perfetta fra i propri membri²⁷, di dotarsi di un organo che provveda alla risoluzione interna delle eventuali controversie²⁸. Pare opportuno, fin da ora, prendere nota che, dalla prassi della gestione dei conflitti di natura giuridica degli Enti ecclesiastici in genere, emerge, nella quasi totalità delle realtà comunitarie, il coesistere di due aspetti che attengono alle situazioni conflittuali interne ed esterne: il primo è la difficoltà di risolvere tali contrasti in maniera autonoma; il secondo è la tendenza a rimuovere aprioristicamente la dimensione della litigiosità²⁹.

3. Il Collegio dei Giudici: inquadramento normativo, membri, modalità di deliberazione e verbalizzazione

Il Collegio dei Giudici, come anticipato, è uno dei dieci organi *costituzionali* che regolano la vita, la direzione e l'amministrazione di Nomadelfia. Esso, come recita l'art. 26 Cost. N. 2012, è costituito da non meno di tre membri elettivi, uno dei quali, chiamato Capogiudice, lo dirige; nel caso in cui costui fosse impossibilitato a partecipare ad una seduta, l'organo verrebbe presieduto dal *giudice* che vanta più anni di appartenenza alla popolazione come Nomadelfo effettivo. Il Collegio sovrintende tutte le operazioni di voto e la procedura elettorale. Su richiesta dei singoli e degli organi *costituzionali* esso concilia le liti ed esamina i casi di infrazione alle leggi, al costume, alla disciplina della popolazione. «Lo stesso Collegio insieme al Successore si pronuncia in ordine a questioni che implicano l'*incostituzionalità* di delibere, provvedimenti e iniziative degli organi *costituzionali*»³⁰.

I *giudici*, chiarisce l'art. 1 R.g.P.N./Giud, vengono eletti fra i Nomadelfi effettivi, e, in special modo, fra coloro che si distinguono per virtù, saggezza e conoscenza della *Costituzione*. Tale

²⁷ Art. 47 Cost. N. 2012: «La popolazione dei Nomadelfi non permette che si facciano liti tra i suoi membri. Se ragioni di contrasto nascono tra due o più Nomadelfi o *Postulanti*, questi devono ricorrere alla correzione fraterna come richiede il Vangelo. Se il contrasto persiste, devono rivolgersi al Collegio dei Giudici che aprirà un procedimento secondo i Regolamenti».

²⁸ Art. 51 Cost. N. 2012: «In qualsiasi caso di controversia all'esterno di Nomadelfia, i singoli, gli organi, gli uffici dell'Associazione stessa, prima di adire gli organi giudiziari dello Stato devono ottenere la licenza scritta del Successore».

²⁹ V. GIGLIOTTI, Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica, in *Riv. stor. dir. it.*, 2018, p. 245.

³⁰ La disciplina di dettaglio relativa a questo organo è dettata dai Regolamenti del Collegio dei Giudici (d'ora in avanti: R.g.P.N./Giud). Questi sono ripartiti in quattro sezioni: la sezione prima disciplina i criteri di scelta dei membri e le modalità in cui esso si riunisce e delibera; la sezione seconda regola il procedimento mediante il quale esso dirime le controversie fra i singoli; la sezione terza è dedicata a due «procedimenti particolari», ossia il procedimento di esclusione di un Nomadelfo dalla popolazione e la revoca di un membro da una *carica costituzionale*; l'ultima sezione norma, infine, le *questioni di incostituzionalità*.

competenza non è oggetto di alcuna formale certificazione: Nomadelfia rifiuta, infatti, ogni distinzione di qualunque sorta fra i suoi componenti³¹.

A norma dei Regolamenti, il ruolo di Capogiudice non può essere rivestito da una donna³², mentre, al contrario, per prassi la carica di uno degli altri due *giudici* deve essere rivestita da una Nomadelfa³³. Tale limitazione è stata introdotta per espressa volontà del Fondatore nella *Costituzione* del 1961³⁴, mentre nulla era codificato con riguardo al genere e all'eleggibilità dei cittadini nella precedente *Costituzione* del 1948.

Per raggiungere una *decisione* viene impiegato il criterio della maggioranza, avendo ogni *giudice* il medesimo "peso". Vigeva però la regola, stabilita dall'art. 2, co. 3, R.g.P.N./Giud, per la quale ogni deliberazione adottata dal Collegio debba essere adottata all'esito di una conclusiva votazione all'unanimità³⁵.

³¹ Occorre però tener presente che, almeno cinque giorni a settimana, i Nomadelfi si riuniscono per attendere alla cosiddetta *Cultura*, un momento di riflessione collettiva che si tiene fra il termine dell'orario lavorativo e la cena, nel quale, come espressamente disposto dal Fondatore, i Nomadelfi approfondiscono quella che egli usava definire la "cultura di Nomadelfia", prevista dall'art. 41 *Cost.* N. 2012. Tali riunioni solitamente hanno principio con l'ascolto di una meditazione o di un discorso di don Zeno al cui termine si apre un momento di riflessione, nel quale ognuno ha facoltà di prendere la parola ed esprimere il proprio pensiero: è specialmente in occasione di questi incontri, nell'argomentare le proprie convinzioni, che i Nomadelfi hanno la possibilità di conoscere l'uno la preparazione, l'assennatezza e le conoscenze dell'altro nei diversi ambiti della "cultura di Nomadelfia".

³² Art. 3 Regolamenti generali della Popolazione di Nomadelfia, Regolamenti per le Elezioni (d'ora innanzi: R.g.P.N./Elez).

³³ Prassi evidenziatasi nel colloquio dell'agosto 2022 condotto con il Nomadelfo Pietro Carena, il quale ha rivestito il ruolo di Capogiudice per numerosi mandati, maturando una esperienza complessiva di oltre venti anni. La sua competenza in materia risulta preziosa perché avendo rivestito anche la carica di Presidente della comunità, ha potuto sperimentare ogni ruolo inerente al sistema di giustizia interno.

³⁴ Art. 30 *Cost.* N. 1961: «A tutte le cariche possono essere eletti o nominati solo i Nomadelfi. Alle cariche costituzionali non possono essere elette le donne».

³⁵ Ogni Nomadelfo, come tale, è sottoposto alla giurisdizione del Collegio dei Giudici: ciò è vero persino per i tre *giudici*, dovendo essi essere eletti fra i Nomadelfi. Questa circostanza potrebbe ingenerare qualche problematica non di poco conto, fra tutte il fatto che, ove un *giudice* avesse la necessità di rivolgersi al Collegio per risolvere una propria controversia con altro cittadino dovrebbe decidere della propria causa. Tale evenienza avrebbe ricadute sui criteri di equidistanza e terzietà richiesti all'arbitro, a pena di ricusazione del medesimo, ex art. 815, 1° comma, n. 3 c.p.c.; si tenga ulteriormente presente che nell'ordinamento *interno*, a norma dell'art. 33 *Cost.* N. 2012, i membri del Collegio dei Giudici «non sono soggetti a revoca». La soluzione prospettabile è che il *giudice* in questione si astenga dal formulare la *decisione*, e che partecipi alla votazione all'unanimità presentando «scheda bianca». Interpellato sul punto nell'aprile del 2024, l'attuale Capogiudice Zeno Mazelli chiarisce che pare non esservi casistica in merito a tale fattispecie, ma riconosce che trattasi di una lacuna normativa. Una seconda soluzione, ove non vi fosse unanimità fra i membri del Collegio, in forza dell'art. 2 R.g.P.N./Giud, potrebbe essere quella di ricorrere al Successore, il quale, proprio in forza delle prerogative che gli sono riconosciute dalla *Carta*, potrebbe facilitare il raggiungimento dell'*unum* fra i *giudici*, offrendo il proprio autorevole parere.

La regola della votazione all'unanimità, sconosciuta ai precedenti statuti e regolamenti, viene introdotta con l'adozione della *Costituzione* del 1994. Dai colloqui intercorsi con Pietro Carena e con il Presidente emerito Francesco Matterazzo è emerso che si è trattato della codificazione di una prassi, adottata per precisa volontà del Fondatore, la quale si era già consolidata nel tempo.

Può ben accadere che un *giudice* rimanga ostinatamente nella propria posizione e non ritenga di avallare una delibera con la quale non sia d'accordo, rendendo in tal modo impossibile adottare una *decisione*: si rende, in questi casi, necessario l'intervento del Successore, ex art. 2, R.g.P.N./Giud, il quale, incarnando il carisma del Fondatore, può facilitare il raggiungimento della *decisione* più opportuna.

Nel verbale relativo alla *decisione*, può essere riportato che uno dei *giudici* fosse di diverso avviso in merito alla deliberazione, sebbene poi abbia aderito, per il tramite del voto all'unanimità, alla risoluzione per la quale propendevano i due colleghi³⁶.

Ogni atto dell'organo deve essere verbalizzato, a norma dell'art. 10 R.g.P.N./Giud, e deve indicare da chi è stato redatto. Per questo scopo, esistono più registri conservati presso il Collegio: un primo registro, pubblico e aperto alla consultazione da parte dei Nomadelfi effettivi, conserva i verbali relativi a decisioni che riguardino la Città nel suo insieme o la legittimità *costituzionale* di norme, deliberazioni o atti; un secondo registro, riservato, contiene i verbali relativi ai procedimenti di infrazione alle leggi della Città promossi a carico dei singoli cittadini³⁷. Un terzo registro, previsto dall'art. 13 R.g.P.N./Giud, conservato presso il Collegio, attinente ad altra e diversa funzione prevista dalla sezione quarta del medesimo Regolamento, contiene copia di tutte le delibere degli organi *costituzionali*, le quali, a seconda delle indicazioni dell'organo che le promana, possono anche rimanere riservate.

4. Segue: le attribuzioni del Collegio dei Giudici

Nel caso in cui si renda necessario indire la elezione degli organi *costituzionali*, il Collegio dei Giudici ha il compito, ex art. 1 R.g.P.N./Elez, di garantire la correttezza della propaganda elettorale, la quale si apre su impulso della Presidenza nei quindici giorni precedenti alla data fissata per le elezioni³⁸. In secondo luogo, il Collegio organizza e dirige le votazioni dirette

³⁶ Art. 2 Regolamento sul Collegio dei Giudici e sul Procedimento di Esclusione del 1966: «Nella formulazione di sentenze, decreti e conclusioni, il Collegio dei Giudici delibera a maggioranza dei componenti; il dissenziente può chiedere che sia fatto risultare dal testo della decisione il suo voto contrario e la relativa motivazione». Nel Regolamento del 1966, come anticipato, non era previsto il voto all'unanimità sulla *decisione*, quindi, il dissenso era possibile che fosse palesato nel testo del *lodo*; oggi pare più congruo che il dissenso possa essere messo a verbale, ma che non possa invece essere parte della *decisione*, dovendo il Collegio offrire una deliberazione univoca che abbia il carattere della piena concordanza, stante la citata regola dell'unanimità.

Dai colloqui con Pietro Carena è emerso che, sebbene nel Regolamento vigente non vi sia alcun cenno alla possibilità di annotare nel verbale la discordanza di opinioni di uno dei *giudici*, tale facoltà è rimasta ferma nella prassi.

³⁷ Questo secondo registro deve essere custodito sotto la personale responsabilità del Capogiudice, il quale, una volta terminato il proprio mandato, lo trasmette al nuovo eletto.

³⁸ Il Collegio, in questo caso, ha l'onere di approvare i contenuti della campagna elettorale, prima che ne sia data diffusione. Nonostante essa sia del tutto lecita, non è una pratica ben vista: il prestigio personale o la "carriera" sono valori che non possono trovare luogo in Nomadelfia. Si tenga poi presente che dalle cariche costituzionali non deriva alcun beneficio di

all'elezione delle cariche *costituzionali*, procedendo poi, secondo l'art. 2 R.g.P.N./Elez, sotto la propria responsabilità, alla distruzione delle schede elettorali, una volta concluse le relative operazioni. Fra le prerogative del Collegio rientra, ulteriormente, in forza degli artt. 1 e 7 R.g.P.N./Ass, la facoltà di convocare l'Assemblea e di dirigerne i lavori ogniqualvolta sia assente il Direttore della medesima.

Al Collegio dei Giudici è affidata, poi, a norma dell'art. 14 R.g.P.N./Giud, la funzione di controllo di *legittimità* delle deliberazioni e dei provvedimenti degli altri organi, ognuno dei quali ha infatti onere di comunicare «al più presto al Collegio dei Giudici qualsiasi delibera da esso adottata»; il Collegio ha il compito di esaminare il contenuto di tali atti, vistarli ed inserirli nell'apposito registro. Ogni cittadino, ex art. 15 R.g.P.N./Giud, ha poi facoltà di richiedere l'intervento del Collegio ove ravvisi che un qualsiasi atto sia di dubbia conformità alla *Carta* fondamentale, e, qualora il Collegio dei Giudici ritenga una delibera, un provvedimento, ovvero una iniziativa non conforme alla *Costituzione*, interpella in merito il Successore, emettendo sul punto una pronuncia che poi trasmette all'organo che ha adottato l'atto censurato, perché possa provvedere in merito³⁹.

Di notevole interesse risulta essere una ulteriore prerogativa del Collegio in due – usando la definizione della *Carta* – «procedimenti particolari».

Il primo procedimento può avere come risultato l'adozione, da parte dell'Assemblea, del provvedimento più grave possibile: l'esclusione di un Nomadelfo dalla popolazione. I casi in cui tale procedimento può essere intrapreso sono previsti dall'art. 49 *Cost.* N. 2012 a cagione del non «corrispondere agli impegni e alle obbligazioni derivanti dalla sua appartenenza alla popolazione dei Nomadelfi, adducendo che non è adatto o che non si sente di farlo». Parimenti, a tale procedimento può essere assoggettato il Nomadelfo che non accetti una *decisione* del Collegio dei Giudici, affidandosi, in tal modo, la soluzione dell'intera vicenda all'Assemblea in funzione di tribunale ultimo⁴⁰. Per la durata del procedimento di esclusione,

qualsivoglia natura: ogni Nomadelfo, a prescindere dalle proprie attribuzioni o dal livello di istruzione, partecipa alla vita, agli impegni e alle mansioni lavorative in egual modo.

Per la verità, sono presenti nell'Archivio di Nomadelfia alcuni bollettini ciclostilati tramite i quali taluni Nomadelfi facevano campagna elettorale: essi risalgono, però, alla seconda metà degli anni Sessanta; tale pratica, sebbene prevista, risulta oggi desueta.

³⁹ All'art. 33 della previgente *Cost.* N. 1961 era espressamente prevista anche la prerogativa di sospendere in via cautelare i provvedimenti ritenuti *incostituzionali*, la *Carta* vigente, invece, tace sul punto, ma non paiono esservi regole che impediscano la sospensione della delibera in attesa di una diversa statuizione da parte dell'organo.

⁴⁰ Questa evenienza era espressamente prevista dall'art. 49 *Cost.* N. 1961, il quale stabiliva che «chi rifiuta la conclusione del giudice conciliatore deve dimettersi dalla popolazione, oppure subire un processo particolare in conformità dei regolamenti generali», mentre la *Carta* vigente non lo prevede espressamente, ma tale regola rimane ferma per prassi, infatti, a seconda della gravità delle circostanze, il Presidente opera un apprezzamento, disponendo la conclusione dell'*iter* con il *perdono* del Nomadelfo, ovvero decidendo di deferirlo all'Assemblea in funzione di tribunale ultimo.

il Collegio non ha funzione di organo giudicante, ma svolge la funzione di illustrare all'Assemblea l'istruttoria svolta e, talvolta, può essere chiamato a dare un proprio parere sull'opportunità dell'esclusione medesima; la funzione giudicante è qui affidata all'Assemblea, la quale, una volta ascoltata anche la parte interessata e il suo difensore⁴¹, procede, *ex art. 11 R.g.P.N./Giud*, all'adozione di una *decisione* mediante votazione segreta⁴².

Il secondo procedimento speciale, disciplinato dall'art. 12 R.g.P.N./Giud, ha ad oggetto la revoca di un cittadino da una carica *costituzionale*. La richiesta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Nomadelfi effettivi e va presentata al Capogiudice, il quale dovrà stabilire la data in cui si terrà il *referendum* che deciderà in merito.

La *Costituzione*, infine, affida al Collegio la funzione non solo di conciliare le liti fra i Nomadelfi, ma anche di valutare i casi di infrazione alle leggi, al costume e alla disciplina della popolazione, ossia tutti quei casi in cui vi sia incoerenza fra il comportamento o le idee professate e la vita di Nomadelfia così come normata dalla *Costituzione* medesima. Le segnalazioni possono essere presentate da parte dai cittadini ovvero dagli organi *costituzionali*.

Sebbene la *Costituzione* esprima, all'art. 47 *Cost. N. 2012*, la volontà dei Nomadelfi di evitare liti tra i membri della popolazione, ove queste si verificassero e interessassero *postulanti* o Nomadelfi effettivi, costoro sono tenuti, in primo luogo, a ricorrere alla «correzione fraterna». Tale concetto di matrice evangelica impone di intervenire, da pari a pari, nei confronti del fratello allo scopo o di prevenire comportamenti scorretti o peccaminosi, ovvero di farlo redimere, e ciò nell'ottica di non permettere a colui che si trovi in errore di non rendersene conto⁴³. Ove, però, la correzione fraterna non abbia successo e il contrasto persista, i

⁴¹ Art. 7 R.g.P.N./Giud: «Il chiamato può farsi assistere per ogni atto del procedimento da un difensore di sua fiducia». Si tenga presente che non si tratta di una difesa tecnica, infatti, in qualità di difensore può essere designato solamente un altro Nomadelfo effettivo, stante il fatto che il quadro di valori in gioco e le regole delle quali è ritenuta la violazione sono individuate dalla *Costituzione* e dai Regolamenti generali di Nomadelfia.

⁴² Si osservi che tale procedimento non implica una esclusione dalla Popolazione a vita, poiché è possibile la riammissione degli esclusi, la quale, tuttavia, deve necessariamente essere oggetto di valutazione da parte della Presidenza di comune accordo con il Successore, *ex art. 49 Cost. N. 2012*.

⁴³ Fattispecie completamente differente, dalle liti o dalle infrazioni in oggetto, è invece costituita dai cosiddetti «fatti privati gravi», *ex art. 48 Cost. N. 2012*, i quali possono essere costituiti da condotte antiggiuridiche punibili penalmente, ovvero da fatti privati contro la morale, come ad esempio le infedeltà coniugali. In presenza di tali «fatti» non si ricorre al Collegio, ma al Successore o al Presidente, e ciò per favorire la massima riservatezza, sia a protezione di chi potrebbe aver commesso il fatto, ma anche per offrire tutela a chi quel «fatto» lo ha subito, evitando che la notizia sia diffusa oltre lo stretto necessario. Infatti, ove ne fosse interessato il Collegio, se si esclude chi ha segnalato il «fatto», sarebbero informate dell'accadimento almeno quattro persone, individuabili nei tre *giudici* e, potenzialmente, nel Successore; al contrario, grazie a questo meccanismo, i soggetti che ne vengono a conoscenza sono due soltanto, e sono coloro che, di comune accordo, hanno la prerogativa di decidere in merito alla permanenza del cittadino nella popolazione, ossia Presidente e Successore. Nei casi individuati dall'art. 48, ciò che accade, come evidenziato dal colloquio personale intercorso con il Presidente emerito, nonché

postulanti o i Nomadelfi debbono rivolgersi al Collegio dei Giudici, così come imposto dall'art. 47 Cost. N. 2012.

5. Cenni alle norme di comportamento interno

Le norme della cui violazione si è chiamati a rispondere sono da individuarsi anzitutto nella *Costituzione*, la quale dedica una disposizione, di cui all'art. 5, al cosiddetto «costume» imponendo, in primo luogo: modestia, sobrietà ed eleganza nel vestire; semplicità e sobrietà nel linguaggio; riservatezza nel comportamento da adottare⁴⁴. Il cittadino deve essere laborioso e collaborare al mantenimento del decoro e dell'ordine negli spazi; si debbono evitare ornamenti, trucco o mode eccentriche nel vestire; nel mangiare e nel bere è necessario essere sobri, accontentandosi di ciò che la Provvidenza offre, evitando di mangiare fuori pasto ovvero di esprimere giudizi sul cibo; vige il divieto di fumare; si deve evitare sia di chiudersi all'interno del proprio nucleo familiare, sia di prediligere i legami parentali o amicali a scapito di quelli comunitari⁴⁵. Il tenore di vita del Nomadelfo deve essere improntato alla povertà evangelica, dovendosi utilizzare con parsimonia riscaldamento, illuminazione, elettrodomestici, mezzi di comunicazione, mezzi di trasporto. I beni della comunità debbono essere adoperati rispettandone la finalità, la Provvidenza che li ha messi a disposizione e il lavoro necessario per produrli⁴⁶. Per quanto attiene l'educazione dei figli, vige la già citata regola della «paternità e maternità in solido», la quale implica che ogni Nomadelfo è tenuto a cooperare all'educazione di tutti i figli, accettando, nei confronti dei propri, la collaborazione degli altri cittadini: è ritenuta una grave colpa il fare preferenze sui figli⁴⁷. A norma dell'art. 15 Cost. N. 2012, tutte le famiglie di Nomadelfia sono aperte all'accoglienza, come figli, di minorenni che sono moralmente o materialmente in stato di abbandono; le famiglie affidatarie hanno il dovere di amarli, curarli ed educarli al pari di ogni altro figlio; esse, ex art. 17 Cost. N. 2012, non hanno facoltà di pretendere o rifiutare figli in affidamento; una volta che la comunità abbia accolto un minore se ne prende cura fino alla maggiore età. All'istruzione

Capogiudice emerito Pietro Carena, è che il Successore o il Presidente, una volta appurato l'accaduto, si rivolga al soggetto interessato, ossia chi ha commesso il «fatto», e, a seconda della gravità delle circostanze, può ammonire il soggetto ovvero, invitarlo o, ancora, intimargli l'allontanamento dalla città.

⁴⁴ Art. 5 Cost. N. 2012. Nella *Premessa*, contenuta nei Regolamenti generali della Popolazione di Nomadelfia, Regolamenti sul Costume (d'ora innanzi: R.g.P.N./Cost), si chiarisce che «Nomadelfia ha elaborato una ricca tradizione di norme e di comportamenti personali, familiari e sociali, che ciascun Nomadelfo deve accogliere in spirito di ubbidienza. Sono un aiuto a vivere fedeli allo spirito di don Zeno e sono vincolanti».

⁴⁵ *Doveri dei Nomadelfi*, R.g.P.N./Cost. La prima forma di «parentela» riconosciuta nella comunità non è, infatti, quella «del sangue», bensì l'essere ognuno fratello per l'altro.

⁴⁶ *Tenore di vita*, R.g.P.N./Cost.

⁴⁷ *Educazione dei figli*, R.g.P.N./Cost.

d'obbligo si provvede con apposite scuole, previste dall'art. 15, *Cost. N. 2012* ed istituite dalla popolazione dei Nomadelfi, presso le quali l'insegnamento è impartito in corrispondenza con i programmi previsti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. I programmi televisivi sono gestiti da una commissione interna, la quale seleziona i contenuti in linea con la morale cattolica e visiona i programmi di interesse decidendo quali classi di età possano fruire di tali contenuti; per gli adulti i notiziari, i programmi culturali o sportivi sono visibili senza necessità di segnalazione⁴⁸.

A Nomadelfia, come si è già avuto modo di dire, non trova luogo la proprietà privata, anche per quei beni considerati personali si ha l'uso e non la proprietà, non vi è quindi alcuna forma di gestione personale di soldi, spese, viaggi: il Nomadelfo che, ad esempio, intenda compiere un viaggio o utilizzare del denaro a titolo personale deve farne richiesta al Presidente, il quale, a sua volta, ne valuterà la necessità⁴⁹. Regalie e lasciti ricevuti a qualsiasi titolo sono gestiti dalla comunità e debbono andare a beneficio della collettività; medesima regola vige per dispositivi elettronici, smartphone *et alia*, la disponibilità dei quali deve essere autorizzata e concordata con il Presidente⁵⁰. Il Nomadelfo, in forza dell'art. 2 *Cost. N. 2012*, deve avere a disposizione, infatti, solo quanto necessario a condurre una vita dignitosa.

Ogni cittadino deve impegnarsi a vivere in armonia con gli altri, secondo la prima *legge* di Nomadelfia che è «l'amore fraterno», come recita l'art. 1 *Cost. N. 2012*. Il Nomadelfo si impegna, inoltre, *ex art. 3 Cost. N. 2012*, ad ubbidire all'autorità interna; a prestare la propria attività senza alcun compenso economico nelle iniziative della popolazione; a non lavorare alle dipendenze di terzi; a non speculare sul lavoro altrui, né direttamente né indirettamente. A norma dell'art. 7 R.g.P.N./Pres, le attività lavorative in cui prestare la propria opera non sono scelte dai singoli, bensì dalla Presidenza, in accordo con le necessità comunitarie e, possibilmente, tenendosi conto delle personali inclinazioni⁵¹. Tale insieme di regole e

⁴⁸ Uso dei mezzi di comunicazione di massa, R.g.P.N./Cost.

⁴⁹ Si tenga presente che Nomadelfia ha adottato un sistema che ha dei punti di contatto con le forme di vita consacrata, con le quali condivide l'accettazione generalizzata dei tre consigli evangelici: "castità", di cui al Can. 599; "povertà", *ex Can. 600*; "obbedienza", «per seguire Cristo obbediente fino alla morte», sottomettendo la propria «volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni», come recita il Can. 601. In conformità con quest'ultima disposizione l'art. 3 *Cost. N. 2012* impone, fra i doveri del Nomadelfo, quello di «ubbidire all'autorità costituita», nella specie, al Presidente e al Successore.

⁵⁰ *Uso dei beni*, R.g.P.N./Cost.

⁵¹ Secondo l'art. 38 *Cost. N. 2012*, in nessun caso il Nomadelfo può ritenere di avere diritto a dei beni che si sia procurato con il proprio lavoro, dovendo, invece, riconoscerne la proprietà solamente a Dio e dovendo dividerli equamente con i fratelli. Una attività peculiare di Nomadelfia è il cosiddetto «lavoro di massa», disciplinato dall'art. 40 *Cost. N. 2012*, al quale sono obbligati a partecipare tutti i componenti idonei della popolazione, nello stesso orario e nello stesso luogo, e in un'attività di comune natura, così da evitare che i lavori pesanti, monotoni o ripetitivi vengano svolti da pochi.

consuetudini individua, appunto, il comportamento che ogni Nomadelfo deve adottare e la «cultura» che lo deve caratterizzare.

6. Accesso alla giurisdizione del Collegio dei Giudici e relativo procedimento

Così individuate le disposizioni della cui violazione si è chiamati a rispondere o per le quali può aprirsi un procedimento, per poter adire il Collegio è necessario presentare una richiesta in forma scritta. Essa può essere depositata, a norma dell'art. 3 R.g.P.N./Giud, dai singoli Nomadelfi effettivi ovvero dagli organi *costituzionali* e deve avere ad oggetto una domanda di conciliazione di una lite oppure l'esame di un caso di infrazione delle norme interne.

Una volta presa in carico la questione, il Collegio provvede, come previsto dall'art. 4 R.g.P.N./Giud, a condurre una istruttoria, la quale può essere affidata dal Capogiudice ad uno solo dei componenti del Collegio o al Collegio nella sua interezza, il quale provvede, in accordo con l'art. 5 R.g.P.N./Giud, ad interrogare eventuali persone che possano testimoniare, al fine di acquisire elementi utili alla conoscenza dei fatti occorsi; ogni cittadino è tenuto in coscienza a fornire tutti gli elementi di cui sia a conoscenza. Conclusa tale istruttoria, l'art. 6 R.g.P.N./Giud dispone che ci si rivolga al soggetto sottoposto al procedimento, al fine di comunicargli gli addebiti che gli sono mossi ed invitandolo a chiarire la propria posizione in merito. L'interessato, secondo l'art. 7 R.g.P.N./Giud, può farsi assistere per ogni atto del procedimento da un difensore di sua fiducia, il quale deve essere a sua volta un Nomadelfo. L'organo, sulla base di tutti i dati raccolti, formula le proprie *conclusioni*, utilizzando il metodo collegiale, e cura poi di comunicarle all'interessato, alla Presidenza e al Successore. Qualora l'interessato non accetti le conclusioni del Collegio dei Giudici, la Presidenza ha facoltà di ammetterlo all'Eremo⁵² ovvero, ex art. 9 R.g.P.N./Giud, di dare impulso ad un procedimento di esclusione presso l'Assemblea dei Nomadelfi⁵³.

⁵² L'Eremo è un istituto, previsto dall'art. 46 *Cost. N. 2012*, il quale identifica non un luogo fisico individuato, ma la possibilità per i cittadini di vivere al di fuori delle formazioni sociali di Nomadelfia. Il fine dell'istituto non è di costituire una punizione, bensì di consentire ai Nomadelfi effettivi, che si trovino in gravi difficoltà di carattere spirituale o che abbiano tenuto comportamenti non coerenti allo spirito di Nomadelfia, di trovare uno spazio separato da essa, il quale consenta di maturare una certa serenità riguardo alle proprie scelte e che al contempo non implichi il rassegnare le dimissioni dalla città.

⁵³ Si tenga presente che, sebbene Collegio dei Giudici e Presidente siano spesso entrambi coinvolti nei procedimenti analizzati, essi operano in due momenti differenti. Il Collegio effettua l'istruttoria e rassegna la propria conclusione all'interessato e al Presidente; il Presidente, esprimendo il potere esecutivo, può, a sua volta, operare un apprezzamento delle circostanze, nell'ottica di concedere il *perdono*, di limitare le conseguenze ad una ammonizione oppure di avvertire l'interessato che, se non si rimette alla *conclusione*, si prosegue con il procedimento di esclusione.

7. Procedimenti e finalità del *giudizio*

Occorre tenere in considerazione che la finalità del procedimento affidato al Collegio dei Giudici non è la punizione di chi ha violato le regole, come dimostrato dall'impossibilità che siano comminate sanzioni di alcun genere; non è nemmeno la ristorazione di un eventuale danno causato dal comportamento *antigiuridico* del soggetto, non essendo in effetti prevista alcuna forma di riparazione nei confronti del danneggiato. L'attenzione è tutta rivolta, invece, a riportare chi ha commesso un'azione contraria alla *Costituzione* nell'alveo delle sue regole⁵⁴, le quali, come si è mostrato, mirano a preservare uno specifico stile di vita, sorretto da peculiari forme di costume e di cultura⁵⁵.

A tal proposito, viene in luce l'art. 8 R.g.P.N./Giud recante l'istituto del *perdono*, il quale prevede che «in qualsiasi momento, se il sottoposto a procedimento riconosce di aver sbagliato e si dichiara pentito, *ipso facto* viene perdonato». Tutto questo è in linea con la previsione evangelica della necessità di dover perdonare non «fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette»⁵⁶ che nel linguaggio semitico significa all'infinito, non dovendosi tener conto delle volte in cui si è già perdonato il fratello per quella medesima mancanza⁵⁷.

Può ben accadere che, una volta che il denunziante abbia presentato la propria segnalazione scritta al Collegio, ad esso nemmeno venga comunicato il *lodo* emesso all'esito del procedimento, poiché, appunto, il fine non è ricevere soddisfazione dell'offesa ricevuta, ma recuperare un fratello alla collettività⁵⁸. Ecco che, in presenza di taluni elementi propri del Sacramento della Confessione, ossia il pentimento e la promessa di non reiterare l'errore, trova applicazione la regola evangelica del *perdono*, la quale blocca l'*iter* procedimentale, poiché lo scopo dell'istituto è già stato raggiunto.

⁵⁴ In sostanza- come chiarito nel colloquio personale del settembre 2022 con l'attuale Capogiudice, Zeno Mazelli - quella che potrebbe essere definita la *parte offesa* dalla *condotta antigiuridica*, nulla ha da rimproverarsi, essendo già nel giusto; la tensione e l'attenzione sono invece tutte rivolte a chi ha violato le norme, perché egli rappresenta la *parte* che ha la necessità di essere sorretta dalla comunità ed essere riportata all'armonia con essa.

⁵⁵ La regola alla quale debbono attenersi i *giudici*, nello svolgimento delle proprie prerogative, è riportata in principio al Regolamento ad essi dedicato: «*in certis iustitia, in dubiis pro reo et in omnibus fraternitas*».

⁵⁶ Mt 18, 21-35: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».

⁵⁷ Similmente, la necessità del perdono viene ribadita con un altro ammonimento evangelico, che pone una certa simmetria tra il comportamento del *danneggiato* nei confronti del *danneggiante* e il contegno che nei suoi confronti verrà tenuto da Dio, nel giudicare le sue colpe, Mt 6,14-15: «se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

⁵⁸ Circostanza emersa in colloquio personale con Pietro Carena e confortata dalla constatazione che in nessuna norma *costituzionale* ovvero regolamentare sia fatto accenno all'adempimento, da parte del Collegio, della comunicazione della *decisione* al soggetto che ha promosso il procedimento.

A ben vedere, la modalità di risoluzione delle controversie adottata da Nomadelfia si pone nel solco della tradizione cattolica, la quale, sin dai primi secoli di sviluppo come Chiesa, ha maturato una peculiare formula di carattere spiccatamente conciliativo, la quale evidenzia uno sviluppo tetrafase del procedimento⁵⁹. Si ha un primo incontro, del tutto riservato, tra chi commette una colpa e un fratello, nel quale si concreta la cosiddetta *charitativa admonitio*⁶⁰. Ove questa fallisse, seguirebbe l'invito, da parte del fratello, ad emendarsi di fronte a due o tre *testimoni*. Nel caso in cui queste prime due fasi non raggiungessero il loro scopo, il procedimento, dalla sfera privata passerebbe a quella pubblica, mediante il ricorso alla *denunciatio* all'assemblea dei cristiani. Ove, infine, l'incolpato persistesse nel suo errore, l'ultima fase provocherebbe l'esclusione del soggetto dalla *communio*⁶¹.

Il meccanismo in questione vige sia nel caso in cui un soggetto «commetta una colpa» contro un fratello, sia nel caso in cui tale colpa sia commessa in senso lato⁶². In quest'ultima ipotesi è sufficiente, infatti, che venga trasgredita una delle norme evangeliche che regolano la vita delle comunità cristiane, sebbene tale violazione non incida direttamente sulla posizione di un altro soggetto. Le attribuzioni previste nell'art. 26 Cost. N. 2012 per il Collegio dei Giudici appaiono, sul punto, perfettamente in linea con tale tradizione. L'organo, infatti, non solo «concilia le liti», ma si occupa anche di esaminare «i casi di infrazione alle leggi, al costume, alla disciplina della popolazione».

8. Segue: La decisione del Collegio dei Giudici

Nella tradizione cristiana, nella terza fase, investita della questione è la comunità intera, l'*ekklesia*, coinvolta nella fase pubblico-assembleare. Essa si eleva ad una sorta di *tribunale*

⁵⁹ Il fondamento scritturale di tale formula si rinviene, innanzitutto, nel Vangelo di Matteo (Mt 18, 15-17): «¹⁵Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; ¹⁶se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. ¹⁷Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano».

⁶⁰ L'amore cristiano prescrive, per il tramite della «correzione fraterna», di improntare il proprio agire ad un senso di responsabilità reciproca, in virtù del quale, ove il fratello commette una colpa contro un altro fratello ovvero adotta un comportamento contrario alle leggi cristiane, l'offeso o chi vede tale comportamento ha il dovere di usare carità verso il primo e deve, innanzitutto, parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è secondo le regole. Tale *admonitio* non si concreta in una reazione all'offesa subita, elemento tipico della giustizia secolare, ma è mossa dall'amore per il fratello, per dargli occasione di ravvedersi ed evitare in futuro la condotta posta in essere.

Il principio viene ripreso da SANT'AGOSTINO, *Discorsi* 82, 7, Città Nuova Editrice, Roma, 1982, p. 619: «Colui che ti ha offeso, offendendoti, ha inferto a sé stesso una grave ferita, e tu non ti curi della ferita di un tuo fratello? [...] Tu devi dimenticare l'offesa che hai ricevuto, non la ferita di un tuo fratello».

⁶¹ V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 244.

⁶² V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 250: «il 'processo' polifase di composizione delle controversie e il relativo obbligo di intervenire a cui ogni cristiano è tenuto non si limiterebbe pertanto al solo caso di un'offesa personale ma si dilaterrebbe a ricomprendere tutte le situazioni in cui emerge nella comunità un comportamento contrario all'insegnamento evangelico».

collegiale e il pentimento assume le caratteristiche di una pubblica penitenza imposta dall'autorità e accettata dal colpevole. Ove quest'ultimo ammettesse il proprio errore gli sarebbe imposta una ammenda, venendo, in tal modo, riammesso alla collettività⁶³. Ove, invece, il soggetto non confessasse, ogni giudizio rimarrebbe in sospeso; ma le autorità preposte alla comunità locale avrebbero onere di procedere ad ulteriori indagini e accertamenti, e dovrebbero poi prendere provvedimenti riservati, concretando, in tal modo, la quarta ed ultima fase, all'esito della quale, il soggetto sarebbe da trattarsi alla stregua di un «pagano e un pubblicano», ossia, verrebbe estromesso dalla comunità⁶⁴. Riportando tale procedura nel quadro normativo di Nomadelfia, al termine del procedimento di esclusione, ove il chiamato non ammettesse la propria colpa, non rimarrebbe all'autorità competente, la Presidenza, come previsto dall'art. 7 R.g.P.N./Pres, che ratificare la decisione dell'Assemblea ed estromettere il cittadino dalla comunità.

La scelta di affidare ad un organo interno la risoluzione delle controversie si pone in linea con il divieto, sancito da San Paolo, di ricorrere alla giurisdizione dei *tribunali pagani*⁶⁵; in linea con il precetto paolino⁶⁶ appare pure la disposizione, di cui all'art. 51 Cost. N. 2012, la quale prescrive ai Nomadelfi, in caso di controversie con soggetti non cittadini, di munirsi di licenza dell'autorità ecclesiastica presente nella comunità, ossia del Successore nonché, solitamente, parroco, prima di adire gli organi giurisdizionali statali.

La soluzione paolina si concreta, infatti, nell'affidare la composizione della lite ad un saggio, *sofos*, ossia un cristiano equilibrato e competente, individuato all'interno della comunità di appartenenza, il quale convinca le *parti* a porre termine alla lite. Queste ultime debbono accettare la *sentenza* del saggio, anche qualora essa comporti un sacrificio delle proprie

⁶³ V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 251.

⁶⁴ V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 249.

⁶⁵ Cor 6, 12-14: «¹V'è tra voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? ²O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo, siete dunque indegni di giudizi di minima importanza? ³Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita! ⁴Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? ⁵Lo dico per vostra vergogna! Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? ⁶No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli! ⁷E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?».

⁶⁶ G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi*, Milano, 1995, p. 5. Ad onor del vero, come chiarito dall'A., la preoccupazione di San Paolo, cagionata allora dai litigi occorsi tra i cristiani di Corinto, si dirige su più fronti: in primo luogo lo scandalo, essendo i processi pubblici, il quale avrebbe colpito sia i singoli cristiani coinvolti, sia l'immagine della cristianità nel suo complesso presso i pagani; in secondo luogo, l'attribuzione di importanza a delle questioni che, nella visione cristiana del mondo, sono le cose di poco conto della vita; in terzo luogo, la salvezza delle anime dei partecipanti al processo, poiché esso risulta all'epoca impregnato di rituali pagani, che, tra le altre cose, comportano un giuramento in favore degli dei. Ma la preoccupazione forse più pressante per l'Apostolo è che fosse mantenuta «la concordia entro l'unità del Corpo mistico» della Chiesa.

posizioni, vedendosi così ristabilita la concordia fra i due soggetti e nella comunità intera⁶⁷. Nella prassi accade che i cristiani si rivolgano a quelli che sono i *capi religiosi* delle comunità di riferimento, dando luogo ai meccanismi conciliativi che vedono nel vescovo il *sofos* indicato da San Paolo. Al vescovo, infatti, la Chiesa e l'Impero Romano avevano da tempo conferito taluni poteri giurisdizionali sui cristiani della comunità affidatagli⁶⁸. Tale fenomeno dà poi origine, nello svilupparsi della *episcopalis audentia*⁶⁹, alla esclusiva giurisdizione anche civile del vescovo, con la conseguenza che qualunque controversia insorta fra cristiani debba essere mantenuta e definita all'interno della comunità locale di appartenenza⁷⁰.

9. Criteri di *giudizio* distintivi

Nella tradizione cattolica, ogni lite fra cristiani deve essere risolta mediante l'impiego del «criterio della *charitas (aequitas canonica)*», giacché non è ritenuta sufficiente la *aequitas* pagana, essendo considerata espressione di un sistema di valori del tutto differente⁷¹; ciò che deve informare il giudizio è appunto la carità cristiana, la quale impone di guardare con amore fraterno agli altri, partendosi dal presupposto di essere tutti figli del medesimo Dio⁷². Nei giudizi avanti il vescovo finiscono, così, per trovare applicazione più complessi normativi: nelle liti aventi ad oggetto diritti patrimoniali, a titolo esemplificativo, non possono, almeno

⁶⁷ Ciò è chiarito nella *Didascalia apostolorum*, 2, 45, 1, la quale precisa che il miglior elogio per il cristiano è non avere controversie con alcuno; se tuttavia, venisse avviato un processo contro di esso, egli dovrà liberarsene anche accettando di subire qualche danno per evitare di presentarsi davanti ad un tribunale pagano.

⁶⁸ V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 256. L'Autore ben distingue la «funzione giurisdizionale del vescovo all'interno dell'ordinamento romano (prima e soprattutto dopo la svolta costantiniana) e la funzione di 'mediazione' e di 'conciliazione' svolta all'interno delle comunità».

⁶⁹ G. VISMARA, *op. cit.*, p. 13.

⁷⁰ G. VISMARA, *op. cit.*, p. 8: «Al vescovo, fornito di una propria competenza in determinate materie, viene affidato anche il compito di giudicare le controversie tra cristiani in materia di diritto privato. [...] L'obbligo di ricorrere esclusivamente al giudizio del vescovo esclude la possibilità per il cristiano di rivolgersi non solo al tribunale, ma anche all'arbitro pagano». L'attribuzione di tale competenza al vescovo non riveste una necessità di natura normativo-dottrinale, ma è circostanza puramente accidentale. Nulla osta che in esperienze differenti tale funzione possa essere affidata ad altri soggetti: si veda, in proposito: V. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 259. Ciò è precisamente quel che accade in Nomadelfia, ove il *sofos*, assume la caratteristica della collegialità, così come richiesto anche nel Vangelo per i *testimoni*, i quali, assumono la qualifica di *giudici* e vengono designati mediante elezione diretta da parte dei cittadini, *ex art. 31 Cost. N. 2012*.

⁷¹ G. VISMARA, *op. cit.*, p. 32 ss. La *aequitas* romana appare poi rispondere a necessità del tutto differenti, essendo un «metodo di valutazione ricavato dal sistema stesso e consentiva di stabilire il rapporto tra la norma e i soggetti ai quali era destinata: era sorretta dalla comprensione indulgente, che temperava il rigore della legge e della sua asperità». Diversamente, l'equità declinata sul valore della *charitas* impone al vescovo di giudicare applicando sì le norme, ma attraverso il prisma dell'amore cristiano, in armonia e ad imitazione dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo, così realizzando lo scopo ultimo del processo cristiano, il quale è la riconciliazione e, attraverso di essa, più in generale, il ripristino della concordia all'interno della comunità dei cristiani.

⁷² G. VISMARA, *op. cit.*, p. 9.

inizialmente, che trovare applicazione il diritto romano o le consuetudini locali, con la conseguenza che il vescovo decide in conformità con essi. Bisogna però tener conto che, anche in materia di diritto civile, possono altresì essere applicati altri principi, come nel caso della risoluzione di una crisi coniugale, la quale, innanzi al vescovo, potrà avere l'esito della sola separazione e mai del divorzio. Si delineano, quindi, occasioni nelle quali i cristiani adottano regole e principi differenziati da quelli seguiti invece dai pagani. In questi frangenti, il vescovo applica in via privilegiata il diritto della società cristiana, ossia quelle regole di matrice divina che andranno poi a svilupparsi e a formare il futuro diritto canonico⁷³. Tale ordinamento diviene, in quanto *ius humanum*, lo strumento per condurre il cristiano, «con tutto il suo carico di fragilità sulla strada della salvezza», e in ciò si differenzia dall'ordinamento statale, le cui leggi devono essere connotate dai caratteri della generalità, dell'astrattezza e della rigidità, dovendo necessariamente prescindere da motivazioni peculiari e da situazioni particolari: tutto il contrario avviene per il sistema canonico a causa della sua strumentalità rispetto al fine generale della *salus aeterna animarum*⁷⁴. In effetti, in difetto di norme positive, le norme generali del diritto canonico, al can. 19, stabiliscono che la controversia sia «da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana», affidandosi, in altre parole, all'equità canonica il ruolo di adeguare i principii generali del diritto canonico positivo alle esigenze spirituali dei singoli⁷⁵.

Nell'ordinamento italiano, caratterizzato da ampie garanzie formali, il ricorso alla equità⁷⁶ è circoscritto alle sole cause di competenza del giudice di pace così come individuate dall'art. 113, ultimo comma, c.p.c., ovvero ai giudizi innanzi gli arbitri, ex art. 822 c.p.c., o, ancora, al giudizio che abbia ad oggetto diritti disponibili e nel solo caso in cui le parti ne facciano

⁷³ G. VISMARA, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁴ P. GROSSI, *Scritti canonistici*, Giuffrè editore, Milano, 2013, p. 213 ss., ove si evidenzia come il tratto più caratterizzante dell'ordinamento canonico è in effetti da rinvenirsi in una certa elasticità, che si concreta «in una precisa scelta equitativa, ma non scelta generica a favore di una equità vaga ed anonima, anzi – al contrario – specificissima». Tale specificità caratterizzante l'*aequitas* canonica risiede nel legame inscindibile che si può rinvenire fra il caso concreto e il *periculum animae*, ossia nella necessità di riconoscere la «prevalenza del caso concreto [...]. È il valore irripetibile di quell'*unicum* che è la singola persona umana a prevalere, quella singola persona umana alla cui salvezza è chiamata tutta la Santa Chiesa».

⁷⁵ G. VISMARA, *op. cit.*, p. 32: «La *equitas* cristiana non era più un principio evanescente che operava dentro il diritto positivo, ma un principio che lo trascendeva; era intesa in un senso che la avvicinava alla *charitas*».

⁷⁶ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale secondo il nuovo Codice -parte prima-*, Padova, 1941, p. 29: «Nel giudizio di equità la creazione del diritto e la sua applicazione al caso concreto avviene nello stesso momento, con un unico atto; nel giudizio di diritto lo stesso cammino è compiuto in due tappe, la prima per opera del legislatore, la seconda per opera del giudice: sicché si può dire che la giurisdizione di equità concentri in sé, operante caso per caso, quella funzione creativa del diritto che nel sistema della legalità è sottratta al giudice e riservata al legislatore. [...] Solo in casi eccezionali [...] il nostro ordinamento consente ai giudici di decidere secondo equità; ma la regola fondamentale è che il giudice deve essere il servitore della legge e il suo interprete fedele».

concorde richiesta, ex art. 114, c.p.c.⁷⁷. L'*equitas* canonica assurge, invece, a principio fondamentale sovraordinato al diritto canonico e non solo mostra una peculiare disciplina, ma è anche rispondente ad esigenze assai differenti. Essa si pone quale prisma attraverso il quale le norme di diritto canonico realizzano il mandato fondamentale della Chiesa, la quale piega le proprie regole di matrice umana al fine ultimo dell'intero impianto normativo: la *salus animarum* e l'unità del corpo mistico della Chiesa medesima⁷⁸.

Nonostante la codificazione vigente e passata delle regole che disciplinano Nomadelfia non faccia cenno alcuno al criterio della equità, è possibile ritenere che esso certamente operi nella evidenziata accezione della *equitas* canonica. Essa, infatti, appare pervadere tutto il sistema giustiziale della comunità. Ciò si riscontra indubbiamente nel procedimento di composizione delle liti, nel quale la *equitas* canonica appare trovare applicazione, tendendo esso non alla sola riconciliazione delle parti in lite, né alla sola riammissione del fratello all'interno della comunità, dalla quale, a cagione del proprio comportamento si era discostato, ma soprattutto al fine ultimo di salvare la sua anima. Il soggetto viene infatti posto nella condizione di ammettere il proprio errore, viene esortato ad evitare simili mancanze nel futuro, e, con l'accettazione del *lodo*, che vale quale ammissione della propria colpa, viene riammesso nella comunità, con il risultato di ricomporre l'*unum* e la concordia all'interno della medesima.

Si tenga poi presente che la comunità ha ottenuto l'approvazione dei propri statuti e il riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento canonico, con la conseguenza non solo di dover adeguare i propri statuti alle eventuali modificazioni dei canoni che

⁷⁷ Si veda, in proposito: G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, p. 19 ss. L'Autore ben chiarisce che, nel nostro ordinamento, è possibile operare una distinzione tra tipi di equità, la quale può essere variamente qualificata come «necessaria», «concordata» e, da ultimo, «arbitrale». Tale distinzione «emerge chiaramente dalla lettera del codice di rito, il quale disciplina autonomamente e distintamente l'equità necessaria nell'ultimo comma dell'art. 113, l'equità concordata nel successivo art. 114 e, da ultimo, l'equità arbitrale» nell'art. 822 c.p.c..

Poco più avanti, l'Autore rammenta che nel primo caso, il ricorso all'equità avviene per il mezzo di una imposizione di legge, rispondente a ragioni di economia processuale; nel secondo e terzo caso in forza della volontà convergente delle parti, le quali certamente intendono perseguire la via più celere e meno dispendiosa, ma al contempo non vogliono rinunciare alla possibilità di ottenere una decisione che tenga conto delle specificità della materia controversa e dei rapporti che intercorrono fra le parti medesime.

⁷⁸ Lo *ius Ecclesiae*, infatti, risulta caratterizzato da due livelli normativi: il primo, che si concreta in un «ristretto novero di regole supreme necessarie per la salvezza dei fedeli e che trovano nella Divinità stessa la propria fonte»; il secondo, che mostra di essere strumentale al primo, lo *ius humanum*, il quale si sostanzia nelle norme che l'uomo ha stratificato nel tempo, certamente utili al fedele, ma sulle quali pesano le circostanze e le contingenze storiche. La equità canonica appartiene al primo genere e deve quindi informare il secondo. In materia si veda: P. GROSSI, *op. cit.*, p. 214.

disciplinano le associazioni private di fedeli, ma di essere inoltre soggetta al governo dell'autorità ecclesiastica competente, secondo le norme del diritto canonico medesimo⁷⁹.

10. Il Collegio dei Giudici: peculiarità rispetto all'arbitrato codicistico. Criticità

L'arbitrato costituisce un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, grazie al quale le parti esprimono per iscritto, mediante una convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria), la volontà di rinunciare all'intervento degli organi giurisdizionali in favore della «decisione privata» di una determinata controversia, ovvero di una certa categoria di controversie. A fondare il potere dell'arbitro di decidere una controversia in qualità di «giudice privato» sono le parti medesime, destinatarie degli effetti della decisione arbitrale⁸⁰. La scelta di rinunciare alla giurisdizione statale è contenuta nell'art. 26 Cost. N. 2012, in forza del quale, come detto, il Collegio dei Giudici concilia le liti ed esamina i casi di infrazione alle leggi, al costume, alla disciplina della popolazione.

Ferma restando la necessità che l'arbitro abbia capacità legale di agire, ex art. 812 c.p.c., le parti hanno facoltà di nominare l'arbitro, organo che può essere monocratico o collegiale; in questa seconda fattispecie, esse debbono stabilire il numero dei componenti, purché dispari, ovvero, individuare le modalità per la loro nomina, definendo delle regole che garantiscano la imparzialità dell'organo nel suo complesso. Le disposizioni della *Costituzione* di Nomadelfia prevedono a tal proposito che sia il voto dell'Assemblea, quindi della totalità dei Nomadelfi effettivi, a designare i tre componenti del Collegio.

L'adesione alla comunità avviene, ex art. 13 Cost. N. 2012, al termine di tre anni di *postulantato*, nel momento in cui l'aspirante cittadino sottoscrive la *Costituzione* «per accettazione», durante una cerimonia solenne, dinanzi alla popolazione intera. Tale solenne sottoscrizione implica l'assoggettamento alle regole dell'ordinamento interno, ivi compreso il riconoscimento della giurisdizione del Collegio. L'adesione ad una organizzazione preesistente comporta necessariamente l'accettazione delle regole ivi vigenti, fra le quali trovano posto quelle relative alla modalità di risoluzione delle controversie. Ciò si pone in linea con la soluzione largamente maggioritaria in punto di clausole compromissorie inserite in atti costitutivi, statuti, ovvero regolamenti di associazioni e società⁸¹. La fonte dell'arbitrato è

⁷⁹ Can. 305 - §1: «Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi».

⁸⁰ B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2023, p. 1047.

⁸¹ F. P. LUISO, *op. cit.*, p. 139.

rinvenibile nell'atto costitutivo della società, rimanendo così in ogni caso un atto di volontà, il quale trova però «il suo limite in una scelta stabilmente operata *a monte*, quale è la formalizzata volontà statutaria»⁸². Le regole del processo arbitrale possono, infatti, essere stabilite dalle parti in via autonoma, ovvero, come nel caso di specie, queste possono operare un richiamo ad un regolamento arbitrale preesistente, trovando, così, applicazione l'art. 832 c.p.c., commi primo, terzo e quinto.

A tal proposito, in punto di clausole generali del contratto, l'art. 1341, secondo comma, c.c., stabilisce che non hanno effetto le clausole compromissorie, le quali non siano state specificamente approvate per iscritto. Invero, nella fattispecie in parola, pur trattandosi di contratto per adesione, sebbene per l'adesione alla comunità sia richiesta la sottoscrizione dello statuto, non è prevista, invece, l'accettazione espressa e specifica della clausola arbitrale (da intendersi come la previsione che rimette al Collegio dei giudici la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere), con la conseguenza che pare doversi escludere la validità della previsione per il diritto dello Stato.

Quanto alla distinzione fra le due principali forme di arbitrato, rituale ovvero irrituale, l'art. 808 *ter* c.p.c. prevede che, qualora le parti preferiscano che la controversia sia definita da arbitri mediante determinazione contrattuale, esse abbiano onere di stabilirlo con «disposizione espressa», in mancanza, si applicano le regole stabilite dal titolo VIII, del Libro IV, ossia, le disposizioni dettate in tema di arbitrato rituale. Così, la riforma del 2006 ha stabilito la «ritualità quale *regola* e l'irritualità come *eccezione*»⁸³: per quanto attiene il Collegio dei Giudici, non potendosi rintracciare alcuna disposizione compatibile con il disposto dell'art. 808 *ter* c.p.c., deve ritenersi che esso vada inquadrato nella figura dell'arbitrato rituale.

Più correttamente, il Collegio pare poter essere ricondotto alla categoria dell'«arbitrato del gruppo», il quale «si ha nell'ipotesi in cui un gruppo di persone intenda disciplinare i loro rapporti, dandosi anche delle autorità con la funzione di applicare le regole vigenti nel gruppo»⁸⁴.

Il processo arbitrale, a norma dell'art. 816 *bis*, primo comma, c.p.c., si caratterizza – rispetto al processo dichiarativo giurisdizionale – per la circostanza che le sue regole sono stabilite dalle parti stesse, mentre per tutto ciò che non è stabilito dalla convenzione arbitrale o dal compromesso, gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. In ogni caso, *ex art.* 829, primo comma, n. 9, c.p.c., è necessario che venga

⁸² B. SASSANI, *op. cit.*, p. 1079.

⁸³ F. DANOVI - F. FERRARIS, *ADR. Una giustizia complementare*, Milano, 2018, p. 48.

⁸⁴ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Vol. V, Milano, 2023, p. 156.

assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che ad entrambe le parti deve essere garantita la parità delle armi e la possibilità in concreto di presentare tutti gli elementi che abbiano rilievo per la decisione: esse «debbono essere in grado di proporre le domande, allegare i fatti, portare le prove ed addurre gli elementi utili per la decisione di ogni questione rilevante. Anche nel processo arbitrale vi è dunque una *trattazione* e vi può essere un'*istruttoria*, laddove vi siano fatti controversi da provare»⁸⁵. L'art. 5 R.g.P.N./Giud prevede che «si possono interrogare persone che possano testimoniare al fine di acquisire elementi utili alla conoscenza dei fatti». Nella fase istruttoria il *giudice* incaricato appare, quindi, avere il potere di compiere atti di indagine che possono essere inquadrati in un modello processuale di stampo inquisitorio. Terminata la istruttoria, infatti, ex art. 6 R.g.P.N./Giud, «vengono comunicati all'interessato i fatti che sono stati accertati, invitandolo a chiarire la sua posizione».

Da quanto detto, emerge, ulteriormente, che non pare trovare applicazione la regola dell'onere della prova, poiché, una volta che il Collegio viene adito, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2697, primo comma, c.c., l'attore non pare avere l'incombenza di esibire alcuna prova a suffragio della propria domanda; piuttosto, l'onere di circostanziare l'accaduto pare essere in capo al Collegio. Parallelamente, simile obbligo non pare ricadere, come vorrebbe il secondo comma della medesima disposizione del Codice civile, sul convenuto, essendo egli tenuto solamente a «chiarire» la propria posizione.

Come si è già avuto modo di dire, può accadere che all'attore non venga comunicato il *lodo* emesso all'esito del procedimento: possibilità convalidata dalla lettera dell'art. 9 R.g.P.N./Giud, per la quale «il Collegio deve formulare le proprie conclusioni comunicandole all'interessato, alla Presidenza e al Successore». Nella disposizione in esame, come è evidente, non viene fatto cenno alcuno all'istante. Questa circostanza, unitamente al caso in cui operi, ex art. 8 R.g.P.N./Giud, il già citato istituto del *perdono*, potrebbe far ritenere che si sia in presenza di un difetto dell'«interesse ad agire», ossia di uno dei due elementi solitamente considerati quali condizioni dell'azione: tale dubbio pare poter essere fugato dalla considerazione che l'interesse dell'attore debba essere commisurato «al concreto provvedimento che si chiede al giudice di emanare», infatti, «il vero significato dell'interesse ad agire sta nell'esigenza di evitare che siano sottoposte al giudice non controversie effettive, ma questioni astratte ed ipotetiche, richiedendo al giudice stesso *pareri* e non *decisioni*»⁸⁶. Si tenga presente che allorché l'attore si rivolge al Collegio ha già esaurito infruttuosamente la fase della «correzione fraterna» e ha tutto l'interesse, sebbene qualificato alla luce della

⁸⁵ F.P. LUISO, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023, p. 208 ss.

⁸⁶ V. DENTI, *La giustizia civile*, Bologna, 1989, p. 117.

redenzione del fratello, a che il Collegio emetta un *lodo*. Il solo caso in cui vi è una rinuncia implicita alla *decisione* occorre, appunto, in applicazione dell'istituto del *perdono*, il quale interviene e blocca il procedimento poiché si ritiene sia già stato soddisfatto lo scopo del processo.

Invero, la disposizione che desta più perplessità è l'art. 3 R.g.P.N./Elez, il quale stabilisce che «le donne possono essere elette o nominate a tutte le cariche, eccetto a quelle di Presidente, Capogiudice, Economo, Capoborgata e Capogruppo». Dato che gli atti costitutivi della comunità sono stati oggetto di approvazione da parte della *Congregatio pro clericis*, può essere utile ricostruire, innanzitutto, la visione cristiana dell'uomo e della donna in generale: essi sono oggetto di una «visione positiva» radicata nella credenza di essere stati entrambi creati ad immagine e somiglianza di Dio: di qui la dignità fondamentale della persona umana⁸⁷. Occorre tenere presente che, sebbene Gesù non abbia mai compiuto alcun atto di differenziazione ovvero di discriminazione nei confronti della donna⁸⁸, le successive riflessioni teoriche e la concreta strutturazione dalla Chiesa costituenda hanno risentito dei costumi sociali vigenti nel contesto culturale e giuridico in cui si stava affermando. Stante la asserita parità fra uomo e donna sotto il profilo spirituale, non è infrequente che i Padri della Chiesa⁸⁹ predichino la sottomissione della donna all'uomo, della moglie al marito alimentando - quantomeno - una certa ambivalenza circa al ruolo della donna all'interno della Chiesa. Analizzando il previgente Codice canonico del 1917, si trovano prescrizioni particolari stabilite nei confronti della donna⁹⁰. Con il Concilio Vaticano II la situazione pare mutare, ponendosi le

⁸⁷ G. EISENRING, *La posizione della donna nella Chiesa*, in *IUS ECCLESIAE*, 2020, p. 481: «La dignità dell'uomo è assolutamente inviolabile, perché ogni persona vale tutto il Sangue di Cristo e quindi non può essere tollerata la più esigua discriminazione. L'uomo e la donna sono nella stessa misura persone, cioè immagine di Dio, entrambi figli di Dio, chiamati alla vocazione della stessa perfezione cristiana, quindi alla santità».

⁸⁸ Sovente, l'atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne, riportato nei Vangeli, suscitava stupore fra i suoi contemporanei, non tenendo Egli conto né del genere delle persone, né della condizione sociale. Qualche esempio fra tanti sono: la Samaritana, in Gv 4,5-30 sua interlocutrice nonostante i giudei solitamente non si rivolgevano ai samaritani, così come Maria e Marta, in Lc 10, 38-42; donne lodate per la propria fede: la peccatrice Maria Maddalena in Lc 7,37-50; l'episodio della adultera salvata dalla lapidazione in Gv 8, 3-11; le donne, a differenza degli Apostoli, sono presenti durante la passione: Mt 27, 55-61 e Lc 23, 49 e 55-56; e sono, da ultimo, le testimoni della Resurrezione: Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 9-11; Gv 20, 11-18.

⁸⁹ Da San Paolo, il quale talora richiede alle donne di coprirsi il capo nelle pubbliche adunanze, ovvero di non intervenire affatto (1Corinzi 11,3; 1Corinzi 14, 34-35), a Sant'Agostino, il quale sostiene lo stato di inferiorità della donna, la quale deve essere sottomessa all'uomo, sul presupposto dell'*ordo naturalis in hominibus* (*Confessioni*, XII, c. 32).

⁹⁰ Per citarne alcune: la differenziazione dell'età in cui si poteva contrarre matrimonio; la partecipazione degli effetti canonici dello stato del marito; la assunzione del rito del marito, al momento del matrimonio e in sua costanza, salvo poi poter riprendere il proprio, una volta cessato il matrimonio; la necessità del conferimento di una dote per le monache; la mancata menzione delle donne, in punto di amministrazione di beni ecclesiastici, come possibili membri del Consiglio degli affari economici.

basi per la successiva codificazione del 1983, la quale, in numerose disposizioni, supera la distinzione dei fedeli in uomini e donne.

La *ratio* delle limitazioni ancora esistenti viene individuata in talune peculiarità che sono attribuite alla donna: la capacità materna, la quale viene considerata di natura assai diversa rispetto alla paternità, e non viene ritenuta una mera caratteristica attinente alla dimensione fisica, bensì legata anche alla «struttura psico-fisica della donna»; si attribuisce alla donna la capacità di avere particolare sensibilità e attitudine alla lettura dei bisogni dell'altro; «si ritiene comunemente che la donna più dell'uomo sia capace di attenzione verso la persona concreta e che la maternità sviluppi ancora di più questa disposizione»⁹¹. Papa Francesco, più di recente, afferma che l'uomo «riveste un ruolo egualmente decisivo nella vita della famiglia, con particolare riferimento alla protezione e al sostegno della sposa e dei figli»⁹². Anche con riguardo al ruolo della donna nella società cristiana si fa riferimento al fatto che le donne «dovrebbero poter far valere le loro qualità specificamente femminili», e, la presenza delle donne in politica viene – ancora oggi – vista come capace di «rendere più umane le relazioni sociali»⁹³.

Dato il ruolo caratteristico che, in questo contesto, viene attribuito alla donna nella famiglia, nella società e, più in generale, nella Chiesa, non può certo stupire la circostanza per la quale, nella comunità cattolica di Nomadelfia, il Fondatore, nell'*Assemblea costituente* del 1961, si esprimesse chiedendo all'organo deputato alla stesura della *Costituzione* di «rispettare» questo ruolo del femminile⁹⁴; né che, nel 2021, a fronte di una proposta di modifica della relativa norma, la mozione sia stata respinta, quasi che una attribuzione più ampia di prerogative alla donna ne depauperasse la funzione che tradizionalmente le si attribuisce all'interno della Chiesa.

⁹¹ SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Mulieris Dignitatem*, 15 agosto 1989, N. 18.

⁹² FRANCESCO, Esort. ap. Postsinodale *Amoris laetitia*, cit., N. 55.

⁹³ G. EISENRING, *op. cit.*, p. 490.

⁹⁴ A. N., *Assemblea costituente – seduta del 17 settembre 1961*: ««Alla Presidenza, alla direzione dell'assemblea, al capogruppo, al capo borgata, ai giudici, a capo dell'economia familiare non possono essere elette le donne per motivo che tutte direttamente e indirettamente hanno funzioni materne, concretamente sui minorenni. Funzioni che si preferisce una volta per sempre che non siano deturpate dall'esercizio di cariche che spesso impongono comportamenti di forza, consci nella natura dell'uomo e non delle donne. [...] Contro le correnti che ci sono sempre state e che adesso sono molto forti delle donne pari agli uomini. Non esiste questa parità. Sono due funzioni una ben diversa dall'altra. E la Chiesa non accetta questa forma, la subisce ma non l'accetta. La donna ha la sua missione, l'uomo la sua. E quindi noi dobbiamo stare alle Sacre Scritture e alla fede. Questo divieto per le donne è una legge espressamente voluta dal Fondatore, sanzionata dalla presente *Assemblea costituente* come atto di ubbidienza e come riconoscimento chiesto e consono alla natura di Nomadelfia. Legge, che la presente *Assemblea costituente* impone aggiungendosi si evitino sempre donne nelle cariche che, come le suddette, siano disarmoniche e sconvenienti nella figura della donna, come essa è vista e trattata e come si vuole che sia in Nomadelfia».

Tutto ciò, sebbene rispondente alla volontà dei Nomadelfi, non vale certo a superare le numerose criticità che si pongono: da un lato, con lo stesso Codice canonico, il quale ha operato numerose aperture, e con l'orientamento espresso da Papa Francesco, il quale afferma che il ruolo della donna deve essere esteso ad una partecipazione attiva «nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti», ossia nei Consigli o nei posti di governo della Chiesa⁹⁵; dall'altro lato, quel che più interessa, con le disposizioni della Costituzione italiana. Come ben noto, infatti, questa, all'art. 3, stabilisce come fondamentali i principi di eguaglianza e di non discriminazione basati sul sesso. Con riferimento a tali fattispecie, viene posta, infatti, una presunzione di illegittimità costituzionale; questa, pur non essendo assoluta, poiché la Costituzione medesima prevede delle deroghe⁹⁶, certamente non ammette che possa essere denegata la possibilità di candidarsi ad una carica sociale, sulla mera base del genere dell'individuo. Più oltre, all'art. 51 Cost., viene sancito l'eguale accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive come espressione del generale principio di uguaglianza di cui al già citato art. 3 Cost.; ulteriormente, alle regioni viene imposto, dall'art. 117, settimo comma Cost., di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Quanto detto, può procurare non poche criticità nel momento in cui il *lodo* dovesse «uscire» dalla sfera interna e venisse sottoposto al vaglio della giurisdizione statale in sede di impugnazione. L'art. 827, primo comma, c.p.c. prevede tre mezzi di impugnazione del lodo arbitrale, il principale dei quali è l'impugnazione per nullità, proponibile davanti alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'arbitrato, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e di sei mesi dall'ultima sottoscrizione. Tale mezzo è esperibile per i soli specifici motivi previsti dall'art. 829 c.p.c., non costituendo, dunque, gravame devolutivo tipico dell'appello. La norma citata puntualizza, inoltre, che l'impugnazione «è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia», privando, nel caso di specie, di qualsivoglia efficacia le prescrizioni della *Costituzione* interna miranti a limitare il ricorso alla giurisdizione statale. L'art. 3 R.g.P.N./Elez, nella ipotesi in cui fosse impugnato il *lodo* emesso al termine di uno dei procedimenti previsti dalla *Carta fondamentale* di Nomadelfia, parrebbe condurre alla pronuncia di nullità del *lodo* in forza del motivo n. 2 di cui all'art. 829, primo comma c.p.c., data la composizione del Collegio. Sarebbe qui, infatti, prefigurabile un vizio nella nomina degli arbitri per violazione delle forme e dei modi prescritti dalla legge.

⁹⁵ FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, n. 103, p. 1063.

⁹⁶ Trattasi, in particolare, delle norme di cui: all'art. 6, teso a giustificare trattamenti differenziati nei confronti di chi appartiene a minoranze linguistiche nei confronti della generalità dei consociati; agli artt. 7 e 8, i quali consentono di differenziare il regime dei rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni religiose; agli artt. 37 e 38, i quali assicurano speciale tutela, rispettivamente, nei confronti della madre lavoratrice e nei confronti degli inabili al lavoro, nonché dei minorati.

11. Osservazioni conclusive

Nomadelfia è formata da volontari cattolici, i quali, come tali, hanno la regola, vergata nel Vangelo e ribadita nella *Costituzione* interna, di vivere come fratelli ed evitare che fra essi insorgano liti di qualsivoglia natura.

Ciononostante, può affermarsi che in qualunque comunità umana, malgrado ogni sforzo proteso a conseguire la perfetta armonia fra i propri membri, inevitabilmente si rileva l'insorgere di conflitti, variamente qualificabili a seconda del sistema di riferimento. Si rende, così, necessario che tali conflitti vengano risolti e ciò può essere possibile solo ove ci si doti di un sistema istituzionale di risoluzione delle controversie, il quale possa essere adito al manifestarsi di episodi di contrasto.

A ben vedere, il meccanismo di risoluzione delle controversie adottato dalla comunità di Nomadelfia, investe due piani distinti: il primo attiene all'interesse del singolo individuo di vedere risolta la propria situazione di contrasto; il secondo, il quale si dimostra di vitale importanza, attiene invece all'interesse della comunità intera, la quale, grazie alla risoluzione del conflitto particolare, vede ristabilita l'armonia generale fra i consociati⁹⁷. Laddove, infatti, non fosse possibile pervenire ad una conciliazione, non rimarrebbe al singolo che abbandonare la comunità, ovvero, alla collettività che estromettere il singolo.

Come detto, il collegio dei Giudici può essere qualificato come «arbitrato del gruppo», soggetto, per quanto non espressamente previsto dalle regole interne, alle norme dettate dal Codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Nel contesto dell'arbitrato del gruppo, la clausola compromissoria risulta cristallizzata nello statuto del gruppo medesimo⁹⁸: gli organi preposti alla decisione delle controversie rivestono la qualità di strutture del tutto stabili e «funzionalmente identiche a quelle della giurisdizione nell'ordinamento statale che applicano le regole interne di quell'ordinamento»⁹⁹.

Ciò premesso, appare del tutto legittimo che il Collegio dei Giudici si occupi delle sole infrazioni riconducibili al complesso valoriale e normativo identificato dalla *Costituzione* di Nomadelfia e dai relativi Regolamenti, i quali sostanziano le regole interne datesi dal gruppo medesimo. In questa fattispecie, può essere di particolare interesse constatare che quelle che appaiono essere tutelate non sono situazioni giuridiche soggettive, le quali, nel diritto *interno* sostanziale, non paiono trovare cittadinanza. Nel ventaglio di norme di condotta, individuato

⁹⁷ G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 281. L'Autore ben chiarisce come «la risoluzione delle controversie da parte di arbitri [...] risponde all'interesse, non soltanto delle singole parti in lite, ma dell'intero ente organizzato, rappresentandone l'affermazione: gli arbitri, infatti, nel decidere la lite, da un lato, applicando le norme che regolano il gruppo, le riaffermano e, dall'altro, eliminando i contrasti, assicurano la continuazione del gruppo stesso».

⁹⁸ G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 279.

⁹⁹ F. P. LUISO, *op. cit.*, p. 156.

dalla Carta interna, non trova infatti posto la titolarità e la conseguente tutela di posizioni giuridiche soggettive. Questa circostanza potrebbe far insorgere qualche dubbio circa la opportunità di ricondurre il modello interno allo schema arbitrale codicistico.

Qualora si voglia affermare che le norme di condotta dedotte nella Costituzione di Nomadelfia individuano delle situazioni qualificabili quali «interessi», non si dovrebbe dimenticare, anzitutto, che sarebbe del tutto sterile considerare il fenomeno giuridico quale fine a se stesso: «la realtà sociale, culturale ed economica è nel contempo l'origine, l'oggetto, nonché, soprattutto, il destinatario ultimo del diritto. Correlativamente, questi è potenzialmente senza limiti»¹⁰⁰. In secondo luogo, pur ritenendosi l'interesse quale entità che preesiste al diritto, in dottrina è accolta la nozione normativa di interesse, quale «esigenza di beni o valori da realizzare o da proteggere nel mondo sociale», senza che l'interesse possa essere erroneamente identificato, in termini psicologici, «col bisogno e col desiderio» poiché ciò non sarebbe efficace a rivelarne la dimensione normativa¹⁰¹.

Tenendo presente tale nozione normativa di interesse, occorre far notare, in primo luogo, che, sebbene non tutti gli interessi si configurino quali diritti soggettivi, tutti i diritti soggettivi rappresentano, di contro, degli interessi¹⁰²; e, in secondo luogo, che «l'interesse esiste indipendentemente dal fenomeno giuridico, in particolare un interesse è tale anche se non è tutelato dal diritto e resta tale anche se l'ordinamento lo riconosce e gli appresta una tutela specifica»¹⁰³.

Tradizionalmente, invero, in linea di principio, i conflitti risolvibili mediante il processo sono quelli i quali coinvolgono situazioni soggettive qualificate dal diritto, secondo il brocardo *ubi ius, ibi remedium*. Ciò conduce a ritenere che la legge sostanziale determini un catalogo «omogeneo e completo» di situazioni giuridiche soggettive, ossia i c.d. diritti soggettivi, a tutela dei quali viene dato il rimedio, ossia il processo. Secondo questa impostazione, tutti i conflitti che riguardino, di contro, situazioni concrete non ascrivibili a tale catalogo sfuggirebbero all'ambito di applicazione del processo civile, essendo riconducibili alla categoria degli interessi di mero fatto. Tuttavia, questa non è l'unica prospettiva possibile. Operando un'analisi comparatistica fra il nostro sistema e i *sistemi di common law* si evidenzia una formula inversa alla precedente: *ubi remedium, ibi ius*. Questo secondo brocardo evidenzia come sia la stessa disponibilità del processo, ossia la possibilità di far valere in giudizio una situazione giuridica che necessiti di tutela, a definire la rilevanza giuridica delle situazioni tutelate. Una volta che la disponibilità del processo sia disancorata da un catalogo

¹⁰⁰ G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 190.

¹⁰¹ E. BETTI, *Interesse (teoria generale)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 839.

¹⁰² F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Padova, 1936, p. 26.

¹⁰³ G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 193.

predefinito di diritti, sarà la rilevanza individuale o sociale di un interesse bisognoso di tutela, piuttosto che la rigida qualificazione giuridica, ad ammettere il ricorso al processo medesimo. Ciò comporta una certa variabilità delle situazioni tutelabili, poiché è il processo che «diventa il fattore dinamico che spinge alla creazione di nuove situazioni giuridiche»¹⁰⁴.

Il sistema conciliativo *interno* alla comunità ambisce ovviamente a porsi in termini di incompatibilità con il sistema *esterno* di giurisdizione, specie ove si consideri che: - da un lato, come detto, il Nomadelfo, prima di adire gli organi giurisdizionali dello Stato, ha onere di «ottenere la licenza scritta del Successore»; - dall'altro lato, viene stabilito che l'organo giurisdizionale competente ad esprimersi in sede di impugnazione del *lodo* sia l'Assemblea dei Nomadelfi, in funzione di tribunale ultimo. In altre parole, il sistema di giustizia interno al gruppo costituisce l'attività *giurisdizionale* di quello specifico ordinamento giuridico generato dall'ente¹⁰⁵.

Astrattamente, d'altro canto, nessuna preclusione di matrice *interna* può essere prefigurata per l'impugnazione della *decisione* una volta che il Nomadelfo abbia assunto lo *status* di dimissionario¹⁰⁶, ossia abbia abbandonato la comunità. In quel caso, sebbene trattasi di circostanza mai verificatasi, alcuna norma interna vieterebbe che l'ex cittadino possa proporre l'impugnazione del lodo «davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato», in accordo con l'art. 828 c.p.c.

Nel caso di specie, come si è avuto modo di osservare, gli organi deputati alla risoluzione delle controversie possiedono stabilità e funzionalità assimilabili, per certi profili, a quelle degli organi giurisdizionali dello Stato, sebbene con la particolarità di applicare le norme interne dell'ordinamento di Nomadelfia. Esso, tuttavia, non permette che le donne possano essere elette alle cariche *costituzionali* apicali: stanti le criticità evidenziate in precedenza, con riguardo a questo tema, sarebbe auspicabile una riforma dei

¹⁰⁴ L.P. COMOGLIO - C. FERRI - M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Vol. I, Bologna, 2011, p. 27 ss.

¹⁰⁵ F. P. LUISO, *op. cit.*, p. 156.

In questo senso, si veda anche E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997, p. 3. L'Autore evidenzia che l'arbitrato prescinde da un collegamento con le leggi dello Stato: «sul piano *astatuale*, una delle più spiccate manifestazioni di autonomia – intesa non come margine di libertà concessa e regolata dallo Stato, ma come capacità di determinarsi e organizzarsi a prescindere dalle sue leggi – è quella per cui molti gruppi prevedono nel loro seno, una giustizia arbitrale che, in fatto, si svolge – secondo regole di procedura e di giudizio peculiari o meno – e si afferma in virtù dell'autorità stessa del gruppo sopra i suoi membri e del rispetto di questi».

¹⁰⁶ Per *dimissionario* si intende, ex art. 49 Cost. N. 2012, il «Nomadelfo effettivo che liberamente decide di dimettersi». Le «condizioni di uscita» sono normate dall'art. 50 Cost. N. 2012, il quale prevede che «gli esclusi, i dimissionari, i figli che hanno raggiunto la maggioranza e gli ospiti che lasciano Nomadelfia, non possono avanzare alcuna pretesa di carattere economico. Nomadelfia deve provvederli del necessario in indumenti e attrezzature familiari nel caso che ne abbiano bisogno e non siano in grado di provvedere da soli. *Postulanti* e ospiti possono chiedere la restituzione di quanto eventualmente avessero depositato al momento dell'ingresso o durante il periodo di prova».

Regolamenti dettati in materia di elezioni, in maniera tale da ricondurre le norme interne nell'alveo dei principi di eguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione. Appare di particolare interesse rilevare, infine, il carattere spiccatamente universale della *Costituzione* di Nomadelfia, la quale, come già il Codice canonico, non conosce limitazioni territoriali di sorta. Essa vanta un ambito di applicazione indefinito, non certo limitato alla superficie sulla quale insiste la comunità ovvero eventuali ulteriori sedi della medesima: il Nomadelfo è tenuto a rispettarne le norme ovunque egli si trovi. Non conoscendo l'ordinamento interno limitazioni di tale natura, la medesima caratteristica ricade sulla *giurisdizione* del Collegio dei Giudici, il quale è chiamato, su impulso di organi e cittadini, ad intervenire nei confronti di ogni Nomadelfo, indipendentemente dalla circostanza che il fatto addebitato sia stato commesso all'interno ovvero all'esterno dell'ambito territoriale della Città.

Mir Grazioli
Dottoressa in Giurisprudenza